

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

L'annoaddì del mese di in Reggio Emilia, in Via

F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

fra le sottoscritte parti:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito denominata

“Concedente”, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA

02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino

e

..... con sede legale aC.F. e P.

IVA....., nella persona del Presidente e legale

rappresentante....., nato a il

..... e residente a in Via n.

....., di seguito denominato “Concessionario”;

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore n.del..... veniva indetta ai

sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36,

comma 2 e 60 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti

pubblici - una procedura di appalto per la concessione del servizio di gestione ed

eventuale uso dell'impianto sportivo “ “sito in Via

....., n. a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per

il periodo -

- che in data è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici - l'estratto l'Avviso per la concessione

del servizio di gestione ed eventuale uso di numero 28 impianti sportivi siti in

Reggio Emilia per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2027, la cui versione integrale è stata

contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico e nel relativo sito del Comune di Reggio Emilia, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno ore 12,00;

- che il codice identificativo di gara del lotto in oggetto (CIG) è:

- che con verbale redatto in data prot. N. , si è proceduto all'aggiudicazione a favore di, con un rialzo percentuale pari al% (in lettere) sul canone posto a base di gara;

- che l'aggiudicazione è stata approvata con determinazione del Direttore n. del prot. n. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti del Concessionario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, onde è possibile corso alla sottoscrizione del contratto;

- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;

- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Concessionario e Concedente, ad integrazione delle norme contenute nei documenti di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamati;

- che il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima (o di avere effettuato nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo sull'impianto), di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni

funzionali e strutturali dello stesso, senza sollevare né ora, né in futuro eccezione alcuna, secondo quanto di seguito specificato e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccezzuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto, così come lo stato manutentivo dell'impianto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione in gestione ed uso in orario extrascolastico della palestra di proprietà comunale "....." sita a Reggio Emilia in Via, a favore di come individuato in premessa, affinché vi possa svolgere eventualmente anche la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento della concessione e che sono di seguito riportati:

DESCRIZIONE DETTAGLIO SINGOLO IMPIANTO (sicurezza, agibilità, verifica sismica etc in sede di stesura di contratto),

salvi successivi interventi manutentivi.

Il Concedente dà atto che in materia di "sicurezza" lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest'ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d'intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291

del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218

del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015,

salvi i lavori di adeguamento alla normativa di legge, realizzati in seguito dalla

Fondazione e/o dal Comune proprietario.

L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico (la cui scadenza, anche per ciò

che concerne la verifica e manutenzione periodica è fissata nel mese di luglio 2025) e

comprende:

DESCRIZIONE DETTAGLIO SINGOLO IMPIANTO (da inserirsi in sede di stesura di contratto, COMPRENSIVI MESSA A NORMA C.P.I.)

Quanto sopra, secondo il dettaglio di cui alla planimetria, allegata al presente

contratto, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 1).

I suddetti spazi sono concessi al Concessionario, che ne conserverà l'uso e la

destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite

nel presente contratto.

L'impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale

in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra il Concedente, il

Concessionario uscente e quello subentrante, da cui risulti con apposito sopralluogo

lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.

Alla scadenza del contratto, l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere

restituiti al Concedente in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il

normale deperimento d'uso ed eventuali migliorie apportate.

Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi,

dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà provvedere, a

propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature

avute in consegna dal Concedente, che, in caso di rottura per motivi di vetustà,

dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione. Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico del Concessionario, che ha l'obbligo di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione.

Il Concessionario consente fin d'ora che tutte le eventuali installazioni ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell'impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l'attività sportiva e di quelli atti ad allestire un'area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate nell'impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare su di essi alcun diritto. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso, senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini dell'assunzione delle responsabilità in ordine all'uso della gestione del defibrillatore, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per la concessione del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) della concessione e la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento in concessione al secondo in graduatoria.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Nella conduzione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare gli obblighi

previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente

eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre

cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di

ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di

gestione durante l'orario extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della

stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si

invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e

competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;

2. consentire l'utilizzo dell'impianto ad altri utenti, secondo il calendario definito

dal Concedente, che è l'unico a possedere la titolarità finale delle assegnazioni e la

potestà di ordinare la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo. A

tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli

contenuti nell'apposito Regolamento, di cui al seguente link:

<http://www.fondazioneport.it/allegati/REGOLAMENTO%20utilizzo%20impianti>

[%202020_200716044607.pdf](#).

A tale proposito si rimanda al relativo art. 6 del Regolamento, di cui si

riportano i principi, vevoli per tutti gli impianti:

- regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità

quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;

- compatibilità con le caratteristiche dell'impianto: gli impianti vengono

concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e

costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dalla Fondazione;

- equilibrio gestionale: l'assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere

conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto la

Fondazione si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare al Concessionario, ovvero quelli da prenotarsi per attività proprie o del Comune. Si specifica che tale ultimo principio va interpretato anche nel senso che, puramente ai fini dell'assegnazione degli spazi d'uso e non certo per quelli dell'affidamento della presente gara, si terrà conto anche dell'insediamento storico della società sportiva nel territorio in cui l'impianto si trova;

- territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Reggio Emilia o vi svolgano principalmente la loro attività. Tale principio va inteso anche qui come applicabile ai fini dell'assegnazione degli spazi d'uso e non per quelli dell'affidamento della presente gara.

3. è fatto divieto al Concessionario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all'uso dell'impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, da attivarsi in via ordinaria tramite l'apposita piattaforma, denominata *Wansport*. A tale proposito il Concedente, salvo le sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell'impianto.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell'art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia l'affidamento, altre società sportive.

Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da

parte del Concessionario, che sia anche una società sportiva, potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dal Concedente.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria prenotazione tramite l'apposita piattaforma, denominata *Wansport*;

4. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita dal'apposito tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

5. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e solo se autorizzata dal Concedente tramite l'apposita piattaforma (denominata *Wansport*). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia alle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

6. servizio di custodia, presidio e sorveglianza e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Il monte-ore annuo di apertura è stimato in 720 ore ed è comprensivo tanto dell'orario di apertura

corrispondente all'attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia, manutenzione e cura dell'impianto. La presenza dell'operatore addetto alla custodia, presidio e sorveglianza dell'impianto è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento del medesimo, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del Concessionario, ove accertato, sarà sanzionato con una sola diffida a provvedere ed una sola procedura sanzionatoria, cui seguirà, nel caso di un secondo abbandono dell'impianto, la risoluzione del contratto *ipso facto et iure* senza altro avviso, la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria;

7. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in

modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
- ✓ eventuale pubblico, nei limiti in cui l'impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base:

a) alla eventuale verifica di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S 773/31 e s.m.i.;

b) all'autorizzazione d'esercizio;

c) ad ogni altra norma dettata in materia.

In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettera a) e b) l'ingresso del pubblico è vietato e il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi danno a persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di

bigliettazione, sicchè il Concessionario, con la sottoscrizione del presente

contratto, deve considerarsi diffidato ad agire diversamente, consapevole degli

obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone

autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio

delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il

previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per

quanto di propria competenza, dell'impianto antifurto, se presente;

8. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI

SICUREZZA di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle

normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996

e successive modificazioni ed integrazioni). Il predetto documento costituisce

parte integrante ed essenziale del presente contratto e dovrà essere prodotto ai

fini della stipula del contratto, pena la revoca della concessione. Adempimento di

tutti gli obblighi stabiliti in materia di Certificato di Prevenzione incendi o

Conformità antincendio, ove necessario.

9. presidio e sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società

utilizzatrici, pubblico compreso e presenza costante o pronta reperibilità di un

tecnico per il controllo degli impianti tecnici. La presenza dell'operatore è

richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto,

mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura

ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto da parte del

Concessionario sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

10. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla

ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed

effettuare un sistematico controllo sugli ingressi;

11. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

12. fornitura e messa a disposizione degli utenti dei necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso d'uso o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dal Concedente dovrà, all'occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell'impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicché al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui il Concessionario si avveda, vanno sempre segnalate;

13. esecuzione "a regola d'arte" del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno, **secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.**

RIPORTARE DA OFFERTA

La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso dell'affidamento in concessione, la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento in concessione al secondo in graduatoria. In ogni caso il concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori

condizioni di sicurezza, di igiene di rispetto dei protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere tutta l'area assegnata e non solo quella direttamente impiegata per l'attività sportiva.

Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, è a carico del concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia, la sanificazione, l'igienizzazione dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le dovute precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l'utilizzo da parte di terzi.

Il concessionario conforma l'attività di conduzione dell'impianto al rispetto di tutte le norme e direttive dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico).

Il concessionario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, Il

concessionario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati

nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì

che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.

Il concessionario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le

prescrizioni imposte dall'Autorità Sanitaria Locale.

14. predisposizione, da parte del Concessionario, di un sintetico verbale su apposito

registro (libretto delle manutenzioni), per tutti gli interventi di manutenzione, che

deve essere conservato presso l'impianto sportivo e consegnato al Concedente

ogni volta che lo stesso richieda di prenderne visione. A detto registro devono

essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine

all'oggetto dell'intervento eseguito. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto di tutte le

norme dettate in materia e specificamente di quelle di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008,

n. 81 e del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., per quanto di propria competenza.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata

dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia o dalla Società di raccolta dei

rifiuti, ivi compreso il conferimento in discarica di sfalci d'erba e potature relative

all'area verde, volturando a proprio nome anche la titolarità del servizio

"Giroverde".

Il Concessionario si impegna a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto

alla diffusione della "Zanzara tigre", della "Zanzara Culex" o a progetti analoghi,

rispettando ogni prescrizione in materia.

da inserirsi in sede di stesura di contratto

Il Concessionario si impegna a provvedere alla pulizia e cura delle aree esterne

direttamente riferibili all'impianto, quali, in via esemplificativa, gradini di accesso,

aree immediatamente antistanti l'ingresso o le uscite di sicurezza, eventuali piccole

aiuole perimetrali, etc. Tale adempimento è valido solo per i seguenti impianti:

LOTTO 3 Palestra Bedogni

LOTTO 16 Palestra Menozzi

LOTTO 25 Palestra Rivalta Nuova

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le attività di cui punto sub 13) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero solo previa autorizzazione del Concedente mediante il ricorso a prestazioni di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 7.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. a richiesta, produrre il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;
2. presentare entro trenta giorni dalla richiesta la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;
3. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso

delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni stabilite dalla legge in materia di sicurezza e gli adempimenti relativi all'agibilità dell'impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete al Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle eventuali licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente di conoscere perfettamente già da prima o di avere effettuato nel corso della procedura di gara un sopralluogo sull'impianto, di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, secondo quanto menzionato al precedente art. 1, co. 7 e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" (vedi **ALLEGATO**). Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Salvo differenti accordi, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale anche le spese dovute a vetustà e quelle relative all'adeguamento alle norme vigenti in

materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante dal mancato adeguamento alle norme stabilite in materia Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente o al Comune di Reggio Emilia per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo in orario extrascolastico avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – CAMPI GIOCO

Il Concessionario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all'interno dell'impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei "campi gioco" per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.

Ciò previo invio di richiesta d'uso impianto al Concedente e - ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Emilia, anche in caso di aperture di "campi estivi" organizzati in collaborazione con questi ultimi.

Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico del Concessionario. Il Concedente è liberato da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell'obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall'attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l'organizzatore comunque utilizza nell'allestimento di tale attività.

Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Emilia non rispondono delle

situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o

a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.

Nel caso organizzzi direttamente tale attività, il Concessionario rimane in quanto tale

“gestore dell’impianto” anche durante il suo svolgimento.

Nel caso, invece, detti “campi estivi” siano organizzati da soggetti terzi rispetto al

Concessionario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici

utilizzatori dell’impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà

avvenire solo in accordo con il Concessionario che non cessa di rimanere "gestore

dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco

di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.

Per tale disponibilità il Concessionario potrà richiedere all’eventuale terzo soggetto

organizzatore del “campo giochi” un rimborso spese settimanale onnicomprensivo,

da convenirsi tra le parti.

Ove il Concessionario non organizzzi direttamente tale attività e il terzo agisca in

attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, il Concessionario non potrà

rifiutare di mettere a disposizione l’impianto e la somma sopraindicata sarà decisa di

concerto con i Servizi medesimi. Nel caso di richieste concomitanti, di cui una

realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, quest’ultima avrà diritto di

prelazione sulle altre, Concessionario compreso.

In ogni caso, il Concessionario dovrà esigere dall'utilizzatore la preventiva

sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a

copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso il Concedente,

con massimale non inferiore a € 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni

alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del “campo estivo” assumerà su di

se ogni responsabilità per l'attività svolta, specie per quelle relative all'obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell'impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.

A tal fine egli si impegna tanto verso il Concessionario, che verso il Concedente, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell'impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo un proprio ed apposito Piano di emergenza non in contrasto con quello in essere, oppure adottando con le opportune modifiche il Piano già esistente, nominando una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'attività prevista, in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08), e garantendo infine la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso).

A tal fine il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" e il Concessionario condideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte con il quale, ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, si attesti la conoscenza delle caratteristiche dell'impianto, la data e le condizioni di consegna e riconsegna del medesimo, con l'obbligo da parte del terzo di segnalare al Concessionario qualsiasi intervento "strutturale e non" si rendesse necessario per continuare a garantire la sicurezza e la salubrità dell'impianto e provvedendo al momento del rilascio del medesimo a favore del Concessionario alla eventuale riduzione in pristino del bene ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.

Inoltre il terzo soggetto organizzatore del "campo gioco" assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due

commi del successivo art. 18.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO

Il contratto ha decorrenza dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2027.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico del Concessionario, a quest'ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Il Concedente avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, nel caso a quest'ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il Concessionario assume, salve le sanzioni di legge, l'obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al Concessionario all'atto della sottoscrizione del presente contratto (**ALLEGATO 3**).

Il Concedente avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore del Concessionario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

ART. 5 – PENALI

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale, depositato presso la sede del Concedente.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- b. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- c. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- d. nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- e. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all'uso dell'impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00

(quattrocento);

f. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;

g. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione e di EURO 500,00 (cinquecento) se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;

h. nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Concedente e/o dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione **e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni danno e incameramento della cauzione;**

i. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);

j. in caso di accesso di pubblico negli impianti sprovvisti della verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S. N. 773/31 o di personale non autorizzato in violazione di provvedimenti e norme finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico (quale

il COVID 19), si applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per violazione, la denuncia alle autorità competenti, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell'abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria, ove presente o l'indizione di nuova procedura di affidamento in concessione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12 (risoluzione del contratto).

ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, soggetti terzi.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni o per iniziative patrocinate da altri indicati dalla Fondazione medesima, di numero 2 (due) giornate all'anno (inteso come anno solare, quindi 10 per l'intero periodo) con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dal Concedente, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

Previo nulla-osta del Concedente, e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, il Concessionario potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva al Concedente almeno 10 (dieci) giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni il Concessionario è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione al Concedente.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto il versamento di una fidejussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente

l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma annua di EURO (comprensiva del rialzo percentuale effettuato in sede di gara ed al netto degli oneri della sicurezza) (oltre IVA) (diconsiEuro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno.

Gli oneri della sicurezza sono quantificati in Euro 200,00 annui oltre IVA.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione.

In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: –

Agenzia N. con sede a in Via n. ... IBAN:

....., indica nella persona del Sig. nato a

..... il ed ivi residente in Via

....., n. - C.F., CIG n.

il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione della presente concessione, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi

previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

Si evidenzia che, trattandosi di palestra scolastica, o ad uso scolastico, le utenze saranno a carico del Comune di Reggio Emilia o del Concedente.

ART. 8 – CAUZIONE

Ai sensi dell'Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario per la sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto e pari ad € (in lettere.....).

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento in concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte del Concedente, che aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza della concessione (30 giugno 2027), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto al Concedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i..

Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Gli organizzatori di manifestazioni ed anche il Concessionario, se è lui stesso l'organizzatore, hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante l'ingresso dell'impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.

Ai fini dell'ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori,

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall'articolo 11-quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", il Concessionario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.

ART. 10 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate al Concedente e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando il Concedente da ogni responsabilità.

I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca

violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alle norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario o del terzo che le espone, se diverso da quest'ultimo.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell'impianto è fatto obbligo al Concessionario di munirsi di **tutte** le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell'attività di gestione e previsti dalla legge.

Il Concessionario, di concerto con l'autorità scolastica, nel rispetto delle norme

stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d'esercizio, commerciali, igienico-sanitarie, di sicurezza e di destinazione d'uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta del Concedente e del Comune di Reggio Emilia, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:

4. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;

5. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a un terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

Il Concessionario (o eventualmente il terzo) ha l'obbligo prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di Reggio Emilia la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).

Il Concessionario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell'impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso

e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di manufatti

determinerà *ipso facto et iure* la risoluzione del contratto, l'incameramento della

cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che il

Concessionario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria

cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando il Concedente

da ogni responsabilità.

L'eventuale affidamento a terzi dell'attività di somministrazione e/o vendita è fatto

depositando prima (possibilmente venti giorni) dell'inizio della relativa attività i

predetti contratti di subappalto presso il Concedente. Il terzo, prima di iniziare

l'attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi

preventivamente al Concedente.

Il Concessionario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e

somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di

somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di

esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010.

Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti

prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Concessionario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei

predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la

sussistenza dei predetti motivi di esclusione.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di

esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e

responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita,

esonorando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad

un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

1. qualora il Concessionario utilizzi tutto o parte dell'impianto sportivo, per finalità sostanzialmente diverse o contrastanti con quelle per cui ha ottenuto l'affidamento, specificati nel presente contratto;
2. in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
3. qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
4. qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
5. in caso di violazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;*

6. in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo del Concedente al seguente indirizzo:[http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO 140211115850.pdf](http://www.fondazionesport.it/allegati/CODICE%20DI%20COMPORAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO%20140211115850.pdf);
7. nell’ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all’esercizio del potere di controllo del Concedente, ove l’impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
8. per l’ipotesi di cui all’art. 5, co. 4, lett. m), tra cui esplicitamente nell’ipotesi di installazioni di manufatti o di costruzioni abusive;
9. qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all’istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/prefabbricati posti in essere, il Concessionario non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;
10. nell’ipotesi di cui all’art. 17 co. 3;
11. l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente;
12. sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dal Concedente;
13. in tutti i casi in cui l’ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.
- La risoluzione opererà di diritto a seguito dell’adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che quest’ultima abbia segnalato l’inadempimento al

Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.), con la fissazione di un

congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di

avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i..

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli

inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza

pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese

sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente

potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza

bisogno di formalità di sorta.

ART. 13 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Concessionario comporta la risoluzione "ope legis" del presente

contratto di appalto e il Concedente riterrà risolto il contratto, ai sensi dell'art. 81, 2°

comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1, D. Lgs. 9 gennaio

2006, n. 5 e s.m.i..

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o

inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi

eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

Qualora il Concessionario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento

dell'impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare), il Concedente ha la facoltà di proseguire il

contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti

requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause

predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di

fallimento di un'impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di

morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Concedente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo della concessione nelle more della predisposizione di nuove gare d'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.

ART. 14 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell'impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. "risorse umane" e la riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 15 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire "in proprio" il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto, qualora ne possieda direttamente le capacità tecniche, da dimostrarsi in sede di gara.

In caso contrario nel rispetto dell'art. 174, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **solo previa autorizzazione del Concedente** è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese

specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita in materia.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#). Egli è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Eventuali subappalti potranno essere autorizzati solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti della concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi e solo tra le attività di cui ai punti sub **13) e 17)** dell'art. 2 del presente contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all'art. 105, co. 3 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione al Concedente.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per il Concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Concessionario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai [commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105](#)

ART. 16 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione etc.), sotto comminatoria di revoca della concessione, documentando con copia autentica

dell'atto notarile tale variazione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 17 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all'art. 2, in base al monteore ivi stimato (la cui copertura deve essere in ogni caso garantita), alla calendarizzazione annua e con l'obbligo di considerare nell'organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.

A tal fine le relative prestazioni saranno svolte da operatori qualificati:

- inquadrabili come volontari: n.;

nominativo

nominativo:

nominativo:

nominativo:

- assunti con contratto di lavoro subordinato a ciò finalizzato, allegato al presente contratto (ALLEGATO 5) e da documentare con DM10),

nominativo:

nominativo:

nominativo:

- ovvero **in alternativa**, se trattasi di società o associazioni sportive, contrattualizzati mediante **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** di carattere amministrativo-gestionale di natura non

professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

ex art. 90 comma 3 , lett. a) della L. 289/2002 e s.m.i. (da documentare con

copia di contratti depositati al Centro per l'impiego e iscritti nel Libro Unico

del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione dell'impianto.

nominativo:

nominativo:

nominativo:

Quanto sopra **secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.**

RIPORTARE DA OFFERTA

La mancata realizzazione di tali impegni, se il punteggio con ciò ottenuto in sede

di gara è stato determinante ai fini dell'aggiudicazione, determinerà il recesso

dell'affidamento in concessione, la risoluzione del contratto, l'incameramento

della cauzione e l'affidamento in concessione al secondo in graduatoria.

In base a quanto sopra il Concessionario riconosce esplicitamente di assumere per il

periodo della concessione e per quanto di propria competenza la funzione di "datore

di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del

D.M 18 marzo 1996 e dichiara che:

1. il nominativo del Datore di lavoro è il seguente: sig.

..... (nel caso egli sia differente rispetto al Legale

rappresentante si allega atto di nomina **ALLEGATO 6**)

2. il nominativo del R.S.P.P. è il seguente: sig.

generalità..... (nel caso egli sia differente rispetto al

Datore di lavoro si allega atto di nomina **ALLEGATO 6**)

3. il nominativo del Medico competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per

il periodo di durata della concessione è il seguente:

dott. (si copia del contratto per l'incarico

professionale di sorveglianza sanitaria e Medico competente);

4. i nominativi degli operatori impiegati nella conduzione dell'impianto e le rispettive qualificazioni sono quelle per ciascuno indicate:

A. Generalità....., cittadinanza o permesso di soggiorno (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validita' ed eventuale permesso di soggiorno – **ALLEGATO 7**);

a. mansioni cui l'addetto è adibito e relative qualificazioni

b. formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata

c. formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell' unità produttiva.

B. Generalità....., cittadinanza o permesso di soggiorno (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validita' ed eventuale permesso di soggiorno – **ALLEGATO 8**);

a. mansioni cui l'addetto è adibito

e relative

qualificazioni

b. formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio

classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione

allegata

c. formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per

tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come

(A/B/C), come da certificazione allegata e

aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della

classificazione di appartenenza dell'unità produttiva.

C. Generalità....., cittadinanza o permesso di

soggiorno (si allega fotocopia di

documento di identificazione in corso di

validità' ed eventuale permesso

di soggiorno – ALLEGATO 9);

a. mansioni cui l'addetto è adibito

e relative

qualificazioni

b. formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio

classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione

allegata

c. formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per

tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come

(A/B/C), come da certificazione allegata e

aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della

classificazione di appartenenza dell' unità produttiva.

Nel caso di risorse umane che – anche in corso di contratto – non abbiano per tempo effettuato l'aggiornamento dei corsi antincendio, primo soccorso e DAE, il Concessionario, in quanto "gestore dell'impianto" si fa carico di contrattualizzare con spese integralmente a proprio carico unità esterne in possesso delle predette certificazioni, assumendo su di sé ogni responsabilità civile e penale e liberando completamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose che avessero ad accadere.

Si impegna altresì a trasmettere le relative certificazioni appena ottenute, convenendo che, in caso di inadempimento ogni responsabilità ricadrà solo ed esclusivamente sul Concessionario, fatta salva l'irrogazione delle penali, fino all'eventuale risoluzione del contratto.

Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane a rotazione continua, mentre **l'eventuale sostituzione deve essere preventivamente comunicata al Concedente per iscritto, nei modi di seguito indicati.**

Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.

Il Concessionario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile, ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell'impianto, referente per il Concedente.

Il Concessionario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata,

garantendo la preparazione tecnica e l'aggiornamento previsti dalle norme ed

esonero il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

In conseguenza di ciò, il Concessionario dovrà farsi carico :

- a. dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;
- b. del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
- c. della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
- d. della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Concessionario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Concedente.

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare sull'adozione dei protocolli dettati in materia di contenimento del rischio epidemiologico. **Il Concessionario deve trasmettere al Concedente una relazione sui corsi effettuati.**

Il Concessionario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni la

eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla conduzione dell'impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le indicazioni sopramenzionate.

Il Concedente ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il Concessionario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Concedente. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dal Concedente.

Il Concessionario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, etc...). A tale riguardo il Concessionario dell'impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono

in.....
..... e saranno mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi che si dichiara essere luogo idoneo e facilmente accessibile.

Il Concessionario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di

affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare la loro

incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti del Concedente

che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto esonera il Concedente

da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante dalla violazione

degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai

“lavoratori” comunque contrattualizzati dal rapporto di lavoro intercorrente tra lo

stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato.

Il Concessionario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente

a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione

della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale

dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro

2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando il

Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del

Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione

espressa “*ipso facto et jure*” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario allega al presente contratto (**ALLEGATO 10**) la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al

proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori

(.....

.....), nonché copia del Piano di

(emergenza/sicurezza), di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 -

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..

A tal fine, ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Concessionario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

....., nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo al Concessionario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell’eventuale personale **dipendente** del precedente concessionario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo concessionario, anche in base alla “Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all’applicazione del nuovo Protocollo d’intesa per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l’affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Riguardo a ciò il Concessionario dichiara:

- di avere assunto
- che il precedente Concessionario non era provvisto di personale dipendente

Il Concessionario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i

documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dal Concedente a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, "in primis" quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Concedente si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo al Concessionario e a tutti i subappaltatori e il Concessionario, se richiesto, fornirà periodicamente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subconcessionario o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, il Concedente, previa comunicazione al

Concessionario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Concedente, nè avrà titolo al risarcimento dei danni.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.

Il Concedente per il personale dipendente potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Relativamente al rimanente personale contrattualizzato tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, il Concedente potrà sempre richiedere ed il Concessionario sarà tenuto a produrre la documentazione comprovante il rispetto delle norme di tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi.

Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto il Concessionario dovrà essere in grado di comprovare la regolarità in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro di qualunque natura esso sia.

Qualora si constati che il Concessionario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, il

Concedente si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Concedente.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Concedente o del Comune di Reggio Emilia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

Non è consentito al Concessionario sospendere unilateralmente e senza preavviso il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con il Concedente o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 12 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Per periodi di interruzione dell'attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o al Concedente, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di

eventuali spese sostenute a beneficio dell'impianto e previamente autorizzate dal

Concedente, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con

almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto

sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti

divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il

persistere dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro

rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere

in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga

ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti".

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano

interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, il

Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Concedente ai sensi

della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto

delle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a

responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque

fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse

non possano evitare.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE

- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e

s.m.i. concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli

impianti sportivi" e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – "Approvazione della regola tecnica

di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di

intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Il Concessionario, in qualità di "gestore dell'impianto", è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base (delle quali dichiara sin d'ora di essere a conoscenza, avendo egli avuto la possibilità di fare un sopralluogo sull'impianto), il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.

Il Concedente non risponde della mancanza di certificazione che spetti al proprietario o sia da richiedere a cura e spese del Concessionario. In particolare si specifica che in mancanza delle necessarie verifiche ed autorizzazioni, l'uso dell'impianto è ammesso solo con assenza di pubblico.

Il Concessionario esonera inoltre il Concedente da ogni responsabilità, compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, assumendo su di sé ogni responsabilità per ciò che concerne l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria stretta competenza, l'ordine pubblico.

Egli è pure tenuto a mantenere e garantire l'efficienza e la sicurezza di ogni attrezzatura e degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.

Sarà altresì obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione dell'appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli atleti, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, anche al fine di non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il

Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose che accadano nell'impianto, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare idonea polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell'appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente, adeguandolo a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

1. che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;
2. che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, eventuali addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione di eventi e presente nell'impianto.

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà, nell'uso e nell'esercizio dell'impianto, attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., il Concessionario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni occasionali).

Eventuali criticità riscontrate andranno immediatamente segnalate in forma scritta al Concedente.

Durante le manifestazioni e gare con pubblico [se ammesso e se l'impianto è provvisto di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 773/31) e di provvedimento autorizzatorio per pubblico spettacolo (rilasciato dalla PA, ovvero, nella configurazione di "atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni"-SCIA)], il Concessionario dovrà adeguare il Servizio Vigilanza Antincendio con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione antincendio da rischio elevato della durata di 16 (sedici) ore con aggiornamento triennale rilasciato dai VV.F. con prova d'esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, così' come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).

Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dal Concessionario, a quest'ultimo è dovuto dall'organizzatore della manifestazione, oltre al costo della relativa tariffa, anche

l'indennizzo integrale delle spese sostenute per suo conto.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo Ing. Torreggiani, l'istanza relativa allo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo che si svolga all'interno di un impianto sportivo esistente, sia essa rappresentata dal gestore dell'impianto che dall'organizzatore va accompagnata, a pena di nullità dell'istanza, da copia del contratto intercorso con il gestore dove siano chiariti i rapporti e le incombenze di ognuna delle due parti relativamente alla gestione della sicurezza.

Spettano al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspì), oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del Concessionario della struttura.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. spetta al Concessionario l'obbligo:

1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
2. di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta, a seguito della presentazione della SCIA, di cui all'[articolo 4, comma 1](#) del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
3. di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al

comma 1, devono essere annotati in un apposito Registro a cura dei responsabili

dell'attività. Tale Registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini

dei controlli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali controlli da effettuare sono quelli

di seguito in elenco:

✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;

✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli

idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli

allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;

✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni

idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio,

compreso pozzo di irrigazione, etc.);

✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi

tipo, se presenti;

✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;

✓ controllo semestrale delle uscite di sicurezza;

✓ controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;

✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;

✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;

✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se

presente;

✓ controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;

✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;

✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;

✓ controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se

	esistenti;	
✓	controllo semestrale delle luci di emergenza;	
✓	controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili, se presente;	
✓	controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;	
✓	controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;	
✓	controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito;	
✓	segnalare, qualora il Concessionario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;	
✓	spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:	
✓	degli estintori;	
✓	degli idranti e dei naspi antincendio;	
✓	degli impianti di spegnimento, se presenti;	
✓	delle porte tagliafuoco;	
✓	delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;	
✓	del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;	
✓	del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;	
✓	dei pulsanti di allarme incendio etc., se presenti;	
✓	dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;	
✓	dell'impianto campane allarme, se presente;	

- ✓ delle luci di emergenza;
- ✓ della segnaletica di sicurezza;
- ✓ dell'impianto gas etc., se presente;
- ✓ del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- ✓ rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- ✓ la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà tale Registro, con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine tanto ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul Registro medesimo che al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indipendentemente dalla propria natura giuridica, il Concessionario dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con la precisazione che gli obblighi di seguito richiamati devono ritenersi, a norma di legge, espressamente vevoli anche in capo ad associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in presenza anche di un solo lavoratore in regime di lavoro subordinato:

1. individuazione, nel proprio contesto organizzativo, della figura da qualificarsi "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008;

2. designazione, da parte del datore di lavoro (laddove non ritenga di ricoprire egli stesso tale ruolo), del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 in capo a persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008;
3. individuazione dei Preposti (se presenti) di cui all’art. 1, co. 2, lett. e) del D.lgs. 81/2008 nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione;
4. formazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), se eletto dai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08;
5. nomina, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008, del “Medico Competente” in funzione alla tipologia di rischio presente nell’ambito dell’attività svolta,
6. individuazione e alla formazione dei soggetti con compiti di primo soccorso, gestione emergenze e degli addetti antincendio ai sensi degli artt. art. 43 e seguenti del D.lgs. 81/2008;
7. predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;
8. messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazione antincendio, ecc).
9. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;
10. valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 81/2008;
11. gestione della sicurezza nei lavori in appalto non di tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
12. garanzia, in caso di lavori edili, il rispetto degli adempimenti a carico del Committente, di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

Pur in assenza di personale in regime di lavoro subordinato, il Concessionario che

rivesta la natura giuridica di "associazione sportiva dilettantistica" dovrà in ogni

caso garantire - in presenza di personale in regime di lavoro volontario o di lavoro

autonomo - il rispetto degli obblighi di cui all'art. 21 del D.lgs. 81/2008, ovverosia:

1. obbligo di utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

2. obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed utilizzo degli stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;

3. previsione di apposita tessera di riconoscimento del volontario/lavoratore corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Nella medesima fattispecie di cui al precedente capoverso, sarà comunque onere del Concessionario operare una valutazione dei rischi, in base alla quale valutare l'opportunità di:

a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.lgs. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Dell'esito della valutazione anzidetta, il Concessionario dovrà dar conto al Concedente.

In presenza di lavoratori autonomi, dovrà essere garantito altresì il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del più volte citato D.lgs. 81/2008.

Se il Concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione al Concedente.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell'impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

ART. 19 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dal Concedente e dal Concessionario avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:

- a. dal Concessionario può essere presentata all'esame del Concedente;
- a. dal Concedente, può essere rivolta al Concessionario, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE

DEL CONTRATTO

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

E' comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Reggio Emilia, li

Il Concedente

Il Concessionario

Il sottoscritto

Sig., nato a il e residente a in Via n. in qualità di Presidente e legale rappresentante di con sede legale a in Via n.C.F. e P. IVA

sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto,

dichiara altresì:

SI PRECISA CHE LA PARTE CHE SEGUE VERRA' PERFEZIONATA/INTEGRATA A SEGUITO DELLE NECESSARIE INTEGRAZIONI DEL CONTENUTO CONTRATTUALE, SUCCESSIVAMENTE ALL'ESITO dell'affidamento in concessione

✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 3, co. 7, co. 12; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 4; art. 10, co. 1; art. 11, co. 6 e co. 11; art. 14; art. 16, co. 2; art. 17, co. 3, co. 4, co. 18, co.20, co.42; art. 18, co. 1, co. 2 e co. 3), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione (art. 2, co. 1, punto 9; art. 4; art. 5, co. 5; art. 7, co. 4; art. 11, co. 6; art. 12; art. 13, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 17, co. 28, co. 34, co.37 e co. 39) e che sanciscono, a carico del Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 3; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 17, co. 30), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 3; art. 17), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 20);

✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;

✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Letto, approvato e sottoscritto.

Reggio Emilia, li

Il Concessionario